



Comune di Monteleone di Spoleto

Provincia di Perugia

Corso Vittorio Emanuele II, n. 18 06045 Monteleone di Spoleto (PG)

Tel. 0743-70421 Fax. 0743-70422

e-mail: comune.monteleonedispoieto@postacert.umbria.it

ORDINANZA N. 749 DEL 04/05/2020

OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N.6, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. RIAPERTURA E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PARCHI, GIARDINI PUBBLICI E PERCORSI PEDONALI.

IL SINDACO

RICHIAMATI i precedenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 1° marzo 2020 e del 4 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08.03.2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare l'art. 5, comma 4, che sancisce che "Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 recante ulteriori disposizioni attuative al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto legge 25.03.2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.04.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTO l'art.32 della Legge n.833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità;

RAMMENTATO che con precedente Ordinanza n. 8 del 12/03/2020, n. 45 R.G. preso atto dell'aggravamento della diffusione del COVID-19 sul territorio regionale, disponeva la chiusura di tutti i parchi pubblici, aree gioco, centri civici e cimiteri del territorio comunale;

CONSIDERATO che il DPCM 26/04/2020, tra le altre misure ha disposto, a partire dal 4 maggio, la riapertura dei parchi pubblici secondo specifiche regole.

EVIDENZIATO che, più precisamente, l'Art. 1 del DPCM alle lettere d), e), f) puntualizza le condizioni per la riapertura e le modalità di fruizione di tali aree pubbliche o private, dando mandato ai Sindaci di disporre la chiusura di quelle aree ove non fosse possibile far rispettare quanto previsto dal Decreto, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus. Il rispetto di tali condizioni rappresenta la condizione *sine qua non* per consentirne la fruizione da parte della popolazione.

DATO ATTO che il Sindaco, verificate le condizioni di controllo ritenute essenziali per consentire la fruizione dei parchi, giardini pubblici e percorsi pedonali, in ottemperanza al dettato della norma, ha individuato alcune aree che dovranno restare chiuse per l'impossibilità di garantire assembramenti e distanze interpersonali:

ORDINA

per i motivi indicati in premessa,

- 1) La riapertura dei parchi, giardini pubblici e percorsi pedonali all'interno del territorio Comunale nel puntuale rispetto delle condizioni riportate nei punti seguenti.
- 2) Restano chiuse e ne è interdetto l'accesso e l'utilizzo, in forza della lettera e) art. 1 DPCM 26/04/2020, le aree attrezzate per il gioco dei bimbi e in via generale tutte le attrezzature a vario titolo e utilizzo per adulti e bambini.
- 3) All'interno dei parchi, giardini pubblici e lungo i percorsi pedonali è vietata ogni forma di assembramento di persone, nonché l'obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- 4) All'interno dei parchi e giardini pubblici e lungo i percorsi pedonali non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa ed è quindi vietato lo stazionamento continuativo nello stesso luogo sia dei singoli che di gruppi di persone;
- 5) All'interno dei parchi e giardini pubblici e lungo i percorsi pedonali all'aperto è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

- 6) Le aree a parco, a giardino, i percorsi resi nuovamente fruibili alla cittadinanza, saranno soggetti a controllo da parte della Polizia Locale e delle altre Forze dell'Ordine per assicurare il massimo rispetto delle condizioni sopra riportate. Il mancato rispetto da parte dei fruitori della normativa e della presente Ordinanza ne comporterà la temporanea chiusura.

DISPONE

di dare la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sull'Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale del Comune e ogni altro mezzo idoneo a questo fine.

La presente Ordinanza viene trasmessa alle funzioni di supporto e:

Alla Prefettura di Perugia;
Alla Questura di Perugia;
Alla Stazione dei Carabinieri di Monteleone di Spoleto;
Alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Monteleone di Spoleto;
Alla Polizia Locale;
Alla Regione Umbria - Sala operativa di Protezione Civile;

COMUNICA

- che per la violazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.4 del D.L. 19/2020, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400,00 euro a 3.000,00 euro.
- che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Dalla Residenza Municipale, 04/05/2020



IL SINDACO
Dott.ssa Marisa Angelini

[Handwritten signature]